

## **Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

### **decreta:**

#### **I.**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

#### **Art. 70 cpv. 1**

<sup>1</sup>Vi sono tre giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 settembre 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 20 settembre 2016 n. 136)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 settembre 2016

Scadenza del termine di referendum: 7 novembre 2016